

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA LE CITTADINE E I CITTADINI
ATTIVI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI di Pisa**

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di partecipazione (deliberazione. C.C. 23/2/2012 n. 8), disciplina le forme di collaborazione delle cittadine e dei cittadini attivi con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento delle cittadine e dei cittadini attivi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione da parte del Comune di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sul Regolamento comunale per la concessione di Contributi Patrocinio e altri benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 dell'11 ottobre 2012, del Regolamento per la gestione del Patrimonio approvato con delibere del Consiglio Comunale n.85 del 7.12.2006 e n.39 del 20.7.2010, del Regolamento per la tutela del verde urbano approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 28 del 21 febbraio 2008.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani**: i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Pisa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative, con particolare riferimento ai consigli territoriali di partecipazione (CTP) di cui agli artt. 24 e ss. dello Statuto comunale.
 - c) **Cittadine e Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, senza scopo di lucro, ai sensi del presente regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
 - e) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) **Interventi di cura**: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

- g) **Gestione condivisa**: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle cittadine e dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) **Interventi di rigenerazione**: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) **Rete civica**: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3

(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadine e cittadini attivi e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fraternità, Reciprocità e Fiducia**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di programmazione, verifica e vigilanza, le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione curano i loro rapporti con spirito di fraternità, principio che si traduce nella costruzione, e nel consolidamento, di relazioni orizzontali fondate sulla fiducia reciproca e sulla rispettiva volontà di solidale collaborazione, orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla valorizzazione della dignità della persona.

b) **Responsabilità**: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle cittadine e i cittadini attivi, quale elemento centrale nella relazione con le cittadine e i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

c) **Inclusività e apertura**: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altre cittadine e cittadini attivi interessati possano aggregarsi alle attività, attraverso il coinvolgimento dei CTP competenti per territorio.

d) **Sostenibilità**: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, sentiti i CTP, verifica che la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

e) **Pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le cittadine e i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

f) **Proporzionalità**: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) **Adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) **Informalità**: l'amministrazione richiede che la relazione con le cittadine e i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) **Autonomia civica**: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini attivi e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutte le cittadine e i cittadini attivi.

Art. 4

(Le cittadine e i cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quali concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Le cittadine e i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui le cittadine e i cittadini attivi si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione, secondo metodo democratico, della volontà dei soggetti di riferimento, di cui al comma precedente, che assumono l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori le cittadine e i cittadini attivi qualora questi interessi contribuiscano al perseguimento dell'interesse pubblico generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione delle singole cittadine e cittadini attivi ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di civile servizio regionali, nazionali e comunitari, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con le cittadine i cittadini stessi.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e le cittadine e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt.26 e 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, le modalità di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadine e cittadini attivi e amministrazione e di rendicontazione delle risorse utilizzate. A tal fine l'Ufficio di cui all'art. 10 comma 2) redige la specifica

modulistica;

i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti delle cittadine e dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di eventuali penali per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singole cittadine e cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali a mero titolo esemplificativo, la titolarità delle eventuali opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

n) il supporto alla rendicontazione di cui all'art. 25 del presente regolamento.

3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Art.6

(Individuazione dei beni immobili)

1. La Giunta, anche all'esito di procedure partecipative e deliberative e sentiti i CTP e la 1° Commissione Consiliare Permanente, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale i beni immobili da destinare alle finalità di cui al presente Regolamento e che quindi potranno formare oggetto dei patti di collaborazione di cui al precedente art.5.

Art. 7

Interventi sui beni immobili

1. Gli interventi sui beni immobili come sopra individuati sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità dei beni medesimi;

- assicurarne la fruibilità collettiva.

2. Gli interventi sui beni immobili come sopra individuati possono essere a carattere occasionale o continuativo e possono concretizzarsi nella cura o nella gestione condivisa.

3. Sono ammessi anche interventi di rigenerazione dei beni immobili come sopra individuati; per interventi di rigenerazione si intendono esclusivamente opere di manutenzione ordinaria. In ogni caso è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza.

Art. 8

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, la coesione sociale, la produzione di servizi collaborativi e l'economia della condivisione, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative,

imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Art. 9

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Il Comune (mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale) individua periodicamente gli spazi da destinare al perseguimento di tale finalità.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art.10

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con le cittadine e i cittadini attivi, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio, avvalendosi anche dei Consigli Territoriali di Partecipazione nelle specifiche forme previste da questi ultimi.
 2. Al fine di semplificare la relazione con le cittadine e i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'Ufficio competente per l'istruttoria, la valutazione e la gestione delle proposte di collaborazione. Tale Ufficio provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Ente.
 3. Al fine di garantire che gli interventi delle cittadine e dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
 4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 24 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi le cittadine e i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
 5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
 6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo a cura dell'Ufficio competente con il supporto dei CTP.
 7. Qualora sia necessario per la realizzazione dei patti di collaborazione, l'amministrazione individua specifici capitoli di spesa nel bilancio annuale.
 8. È compito dell'Ufficio redigere la relazione annuale sulle attività avviate e svolte, sugli obiettivi raggiunti e sul dettaglio di spesa per ciascun intervento.
 9. Per la definizione dei termini dell'iter amministrativo relativo al patto di collaborazione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- In attuazione del presente Regolamento l'amministrazione si impegna, per l'anno successivo all'approvazione del presente regolamento, a istituire appositi voci di spesa, nei limiti delle risorse disponibili, nel bilancio previsionale a supporto della realizzazione dei patti di collaborazione.

Art.11

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune, anche attraverso i CTP;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 24 comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dalle cittadine e dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 l'Ufficio competente per la gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco degli altri Uffici che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria, fatto salvo quanto disposto dall'art.10 comma 9.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. Tale funzione è assolta di concerto con i CTP competenti per territorio.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti. La proposta viene altresì portata a conoscenza del CTP competente per territorio, il quale farà pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della stessa in relazione al contesto territoriale.
7. L'Ufficio competente predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
8. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, sulla base delle valutazioni di cui al comma 6, l'Ufficio competente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente o responsabile dell'ufficio di cui all'art 10 comma 2.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di beni immobili

Art. 12

(Interventi di cura occasionale e continuativa)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 24 comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.
3. Gli interventi di cura continuativa richiedono la sottoscrizione di uno specifico patto di collaborazione.

Art. 13

(Gestione condivisa)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di un bene immobile tra quelli individuati dalla Giunta come previsto dal precedente art.6.
2. Le cittadine e i cittadini attivi si prendono cura del bene, per un periodo predefinito comunque non superiore a sei anni, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. Le cittadine e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadine e cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

Art. 14

(Cura e gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la cura e la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico, sempre che tale bene sia individuato dalla Giunta con apposita delibera di cui al precedente art.6.
2. Le cittadine e i cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito comunque non superiore a sei anni, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto; detti interventi e attività non potranno essere in contrasto con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art.-15

(Interventi di rigenerazione)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione dei beni immobili come individuati dalla delibera della Giunta comunale di cui al precedente art.6 da realizzare mediante il contributo economico delle cittadine e dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che le cittadine e i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV- Formazione

Art.16

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadine e cittadini attivi e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia alle cittadine e ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune e ai consiglieri dei CTP, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune e ai consiglieri dei CTP è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 17

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni, che dovrà realizzarsi tenendo conto dei diritti garantiti allo studente nello svolgimento dell'attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO V- Forme di sostegno

Art. 18

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che le cittadine e i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali alle cittadine e ai cittadini attivi nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 19

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di contributi.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura alle cittadine e ai cittadini attivi a fronte delle attività prestate, che pertanto vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

Art.20

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative delle cittadine e dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per le cittadine e i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate come previsto nel vigente Regolamento per la gestione del patrimonio e degli altri Regolamenti in materia, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 21

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 22

(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli

adempimenti che le cittadine e i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra le cittadine e i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VI- Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 23

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune e i CTP, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce i CTP il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra le cittadine e i cittadini attivi anche attraverso l'utilizzo della rete civica.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire alle cittadine e ai cittadini attivi di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadine e cittadini attivi, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando alle cittadine e ai cittadini attivi interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 24

(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza delle cittadine e dei cittadini attivi le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare le cittadine e i cittadini attivi circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 25

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con le cittadine e i cittadini attivi. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadine e cittadini attivi ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione

devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita le cittadine e i cittadini attivi ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo le cittadine e i cittadini attivi, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati attraverso i CTP.

8. Il Comune e le cittadine e i cittadini attivi si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VII- Responsabilità e vigilanza

Art. 26

(Prevenzione dei rischi)

1. Alle cittadine e ai cittadini attivi devono essere fornite, le informazioni già a disposizione del Comune sui rischi esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle eventuali misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Le cittadine e i cittadini attivi sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi e ad utilizzare correttamente i necessari dispositivi di protezione individuale. 3. Nel patto di collaborazione deve essere individuato un supervisore cui spetta comunque la responsabilità di valutare i rischi connessi agli interventi e di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2

4. Il patto di collaborazione deve prevedere le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 27

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e le cittadine e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 28

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato, costituito all'atto della controversia, composto da tre membri, di cui uno designato dalle cittadine e dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VIII- Disposizioni finali e transitorie

Art. 29

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e le cittadine e i cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per le cittadine e i cittadini attivi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 30

(Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento delle cittadine e i cittadini attivi attraverso i CTP, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.